

## La totale deducibilità

*Settimo Carollo*

**È possibile oggi, per le imprese che erogano donazioni in denaro a soggetti che operano nel campo dei beni culturali e che hanno programmi ed attività in questo settore, dedurre per intero l'ammontare delle donazioni dalle imposte sul reddito d'impresa.**

Ciò grazie ad un emendamento alla finanziaria, un'aggiunta all'art. 65 del testo unico delle imposte sul reddito dell'anno 2001, introdotto dall'ex Ministro dei Beni Culturali Giovanna Melandri.

Tra i soggetti contemplati dal provvedimento come beneficiari delle donazioni sono comprese le fondazioni ed in particolare le Onlus. La finanziaria è entrata in vigore con la L. 21/11/2000 n. 342, che all'art. 38 individua quali sono i soggetti che possono essere beneficiari, nonché il tetto massimo complessivo annuo delle erogazioni in denaro deducibili, fissandole in 270 miliardi per il 2001, in 175 miliardi per il 2002 ed in 100 miliardi per il 2003.

Con il D.M. del 11/4/2001, pubblicato sulla G.U. del 27/07/2001, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali del governo in carica ha ribadito con maggiore precisione quali sono i soggetti che possono essere beneficiari, le attività i cui programmi possono accedere alle donazioni in denaro nonché alcune regole cui debbono attenersi sia i soggetti eroganti sia i beneficiari. Tali regole sono, per i soggetti eroganti la comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale ed al Sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dell'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta, specificando i soggetti beneficiari (per tale comunicazione esiste un apposito modulo), mentre per soggetti beneficiari la comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dell'ammontare delle erogazioni in denaro ricevute, specificando i soggetti erogatori e le "finalità" o "attività" per le quali sono state elargite. Anche in questo caso esiste un apposito modulo.

Il decreto fissa inoltre le regole per determinare il tetto massimo d'erogazioni spettante a ciascun beneficiario quale quota della somma complessiva compatibile di cui al comma 3 dell'art. 38 della citata L. n. 342/2001. Tale quota corrisponde al totale delle erogazioni ricevute, se il totale delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno d'imposta è inferiore alla somma complessiva compatibile. In caso contrario il decreto fissa il modo per calcolare la differenza su cui si applica un'aliquota del 37% da versare all'erario.

Lo spirito della legge è di incoraggiare, per mezzo dell'incentivo della totale deducibilità dall'imposta sul reddito, le imprese ad investire nel campo dei beni culturali così come avviene in America, dove tale meccanismo ha dato ottimi risultati portando i privati nel settore dei beni culturali di pubblico interesse.